

# **BGer U 230/00 vom 3. Januar 2002**

Bundesgericht, 2002-01-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_U\\_230\\_00](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_U_230_00)

FR: TF U 230/00 du 3 janvier 2002

IT: TF U 230/00 del 3 gennaio 2002

## **Regeste**

Assicurazione contro gli infortuni

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) L' art. 104 lett. a OG dispone che con il ricorso di diritto amministrativo il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, quindi anche dei diritti costituzionali e in particolare di quelli tutelati dagli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. ( DTF 126 V 253 consid. 1a, 121 V 288 consid. 3 e sentenze ivi citate). In via giurisprudenziale il Tribunale federale ha riconosciuto che il ricorso di diritto amministrativo può assumere funzione di ricorso di diritto pubblico quando è proposto contro violazioni di diritto costituzionale commesse dall'autorità cantonale in materie sottoposte al controllo giurisdizionale dell'autorità federale agente quale giudice amministrativo ( DTF 121 V 288 consid. 3 e sentenze ivi citate). Considerata la sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico, è quindi nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo che dev'essere esaminata la denunciata violazione dei diritti costituzionali ( DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia 358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73 consid 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La jurisdiction constitutionnelle en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II pag. 908/909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed. pag. 92 segg. e 235). b) Ai sensi dell' art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF , deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza. Di analogo tenore è l'art. 14 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA). Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14. c) Nell'evenienza concreta, con le censure di arbitrio e di diniego di giustizia formale per violazione del diritto di essere sentito il ricorrente rimprovera alla giurisdizione cantonale di aver da un lato adottato a torto un giudizio insostenibile in quanto lesivo dei disposti cantonali relativi al termine da osservare per proporre un'istanza di revisione, da un altro lato di non avere minimamente indicato i motivi per cui l'esame di tale tema sia stato omissivo.

### **E. 2**

a) Facendo capo all'insieme degli atti all'inserto il ricorrente espone come l'INSAI abbia inoltrato tardivamente l'istanza di revisione presentata il 7 aprile 1997. Infatti, secondo quanto stabilito anche dai giudici di prime cure, nel corso del mese di dicembre 1996 l'assicuratore LAINF era venuto a conoscenza del fatto nuovo secondo il quale, in data 17 luglio 1995, M.\_\_\_\_\_ era stato sottoposto ad un intervento artroscopico terapeutico ad opera del dott. U.\_\_\_\_\_, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, i cui costi

erano stati assunti dall'assicurazione contro le malattie (lettera di cui il dott. C. \_\_\_\_\_, medico di circondario dell'INSAI, ha preso conoscenza il 20 dicembre 1996). L'insorgente ne deduce che a partire dal dicembre 1996 il motivo di revisione era conosciuto dall'INSAI, per cui il termine di 90 giorni giungeva a scadenza al più tardi e non oltre il mese di marzo 1997. Rimprovera alla precedente istanza di aver implicitamente ammesso, in modo arbitrario e senza motivazione, che il fatto nuovo fosse stato conosciuto dall'INSAI solo a fine gennaio 1997, ossia al momento di un esame medico eseguito dal dott. C. \_\_\_\_\_, sanitario dell'Istituto assicuratore. Osserva comunque che dal giudizio cantonale impugnato non si può chiaramente evincere come la Corte cantonale abbia computato il termine di 90 giorni da rispettare. b) L'INSAI contesta l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente. Fa valere che determinante sarebbe il momento in cui il documento apparso successivamente è stato valutato, e che detta valutazione è avvenuta a cura del medico di circondario, il quale si è espresso in data 29 gennaio 1997. Saggiunge che trattandosi di un mero problema medico, decisiva per proporre tempestivamente l'istanza di revisione poteva essere solo la data in cui è stata accertata la rilevanza del documento stilato dal dott. U. \_\_\_\_\_ e non quella in cui è stata fatta la sua scoperta. L'Istituto assicuratore argomenta pure che l'insorgente, rappresentato dal Sindacato Edilizia e Industria (SEI), non aveva opposto in sede cantonale alcuna eccezione alla tempestività della domanda di revisione. Il principio della buona fede gli impedirebbe quindi di invocarla ora, dal momento che l'INSAI aveva prestato fiducia alla controparte procedendo congiuntamente al ricorrente all'allestimento di una perizia. c) Le argomentazioni e le conclusioni dell'insorgente meritano tutela, mentre devono essere disattese quelle sollevate dall'Istituto assicuratore. È pacifico ed emerge chiaramente dagli atti all'inserito che nel dicembre 1996 era pervenuto all'INSAI un rapporto secondo il quale il 17 luglio 1995 il dott. U. \_\_\_\_\_ aveva eseguito un'artroscopia terapeutica. Che in tali circostanze l'inizio del termine stabilito dalla legge possa dipendere, come sostiene l'Istituto assicuratore, dalle contingenze della data in cui il medico di circondario dell'INSAI decideva di procedere alla valutazione del nuovo documento non è sostenibile. Da un altro lato, in caso di istanza di revisione l'autorità adita è tenuta ad esaminare d'ufficio se la domanda è stata presentata tempestivamente ai sensi di legge. Non può pertanto essere opposto al ricorrente di aver leso il principio della buona fede se egli ha sollevato l'eccezione dinanzi a questa Corte anziché in sede cantonale. Ora, il Tribunale adito dall'istanza di revisione non si è minimamente espresso sul tema della tempestività della stessa, per cui ha comunque commesso un diniego di giustizia formale per violazione del diritto di essere sentito. d) In esito alle suesposte considerazioni il ricorso di diritto amministrativo merita accoglimento, il giudizio impugnato essendo annullato. La causa dev'essere rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché statuisca sul tema della tempestività dell'istanza di revisione e, se del caso, nuovamente sulla fondatezza di tale rimedio.

### **E. 3**

Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita ( art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza, per cui devono essere poste a carico dell'INSAI ( art. 156 cpv. 1 OG ). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili in sede federale, da mettere a carico dell'amministrazione opponente ( art. 135 e 159 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.